

Il ritorno di Gustav Radbruch. Riflessioni a margine di due recenti volumi.

Due testi relativamente recenti hanno riproposto al lettore italiano la figura, e il pensiero, di Gustav Radbruch; per Mimesis, Marina Lalatta Costerbosa ha pubblicato, traducendoli e unendoli in un solo volume, tre brevi e preziosissimi scritti del filosofo tedesco: “L’uomo nel diritto”, “Cinque minuti di filosofia del diritto”, e “Legalità senza diritto e diritto sovralegale”¹; per i tipi di Giuffrè, e nella collana Per la storia del pensiero giuridico moderno, Gaetano Carlizzi e Vincenzo Omaggio hanno tradotto e pubblicato la Filosofia del Diritto del 1932². Entrambi i testi sono corredati da corpose e interessanti introduzioni; per la precisione, nel caso della Filosofia del diritto, le introduzioni sono due, una per ciascuno dei curatori dell’opera.

Tale interesse, da una parte, è certamente meritevole di plauso, perché Radbruch è un autore spesso citato (soprattutto, ovviamente, con riferimento alla nota *formula* e all’endiadi ‘torto legale’ e ‘diritto sovralegale’) ma anche poco letto, soprattutto dalle generazioni più giovani, in particolare quanto alla sua produzione pre-bellica. Quindi, bene hanno fatto gli autori e autrici dei saggi menzionati a presentare e proporre ancora – in versione italiana – i testi di questo autore così importante. Dall’altro, questo interesse è in certo qual modo sorprendente. Radbruch è un filosofo del diritto ‘classico’, attento studioso di tematiche tanto fondamentali quanto – almeno in apparenza – non più centrali nel dibattito attuale. Radbruch dedica le sue riflessioni al rapporto fra legalità, certezza, e giustizia, alla natura e all’efficacia delle norme, alla struttura dell’ordinamento, al rapporto fra volontà politica e diritto, al ruolo dei giudici e dell’interprete del diritto, e così via; è un elenco, come si vede, tutto ancorato a temi fondamentali per la comprensione dei

¹ Il testo è G. Radbruch, *Diritto e no. Tre scritti*, a cura di M. Lalatta Costerbosa, Mimesis, Milano 2021.

² G. Radbruch, *Filosofia del diritto*, tr. It. a cura di G. Carlizzi, V. Omaggio, Giuffrè, Milano 2021.

fenomeni giuridici, ma – a leggere molte delle pubblicazioni più recenti di filosofia del diritto – non più assiduamente frequentati dagli studiosi e dalle studiose di questa disciplina.

Credo che tre aspetti del pensiero di Radbruch giustificino il rinnovato (o mai del tutto sopito) interesse verso questi scritti. Per meglio dire, mi sembra che ci siano almeno tre importanti aspetti nella filosofia di Radbruch che meritano di essere tenuti ben presenti, anche oggi, da coloro che si dedicano all'analisi dei fenomeni giuridici, che tale analisi sia svolta in una prospettiva esplicitamente filosofica o meno.

Il primo aspetto riguarda quella che è forse la più nota fra le questioni affrontate da Radbruch, ovvero il problema del rapporto fra norma e valore, e fra diritto positivo e giustizia. Come nota correttamente Marina Lalatta, uno dei nuclei della filosofia del diritto di Radbruch è proprio la nozione di equità e, alla luce di questa, la tematizzazione della legalità in termini non esclusivamente formalistici. L'equità in Radbruch fa riferimento ad un contenuto di moralità minima che una norma deve esibire, ma entra in tensione anche col “principio di legalità che comporta non solo la conformità alla legge, la correttezza formale delle norme e della procedura della loro emanazione, ma primariamente la giustizia”³.

In questa prospettiva, è importante ricordare come in Radbruch la normatività e l'idea di giustizia prendano corpo all'interno di un orizzonte multiforme: in esso, *Gerechtigkeit* – giustizia nel senso di eguaglianza –, *Zweckmäßigkeit* – efficacia come conformità allo scopo – e *Rechtssicherheit* – certezza entrano in relazione l'una con l'altra dando sostanza all'idea di diritto. All'interno di questo rapporto di forze e valori, Radbruch definisce il contenuto del diritto. Quando Radbruch scrive nella *Rechtsphilosophie* che “*Recht ist die Wirklichkeit, die den Sinn hat, dem Rechtswerte, der Rechtsidee zu dienen*”⁴, sta precisamente sottolineando come questi tre elementi non possano che essere pensati in collegamento l'un l'altro.

³ M. Lalatta Costerbosa, *Alla ricerca del diritto perduto*, in G. Radbruch, *Diritto e no*, cit., pos. 151 Kindle Edition.

⁴ G. Radbruch, *Rechtsphilosophie*, § 4, 29.

Radbruch unisce in questa frase tanto la dimensione positiva del diritto, quella sua dimensione fattuale (...*ist die Wirklichkeit*) che è per lui la dimensione reale del diritto, e che non può che fare i conti con la questione dell'efficacia, quanto la dimensione ideale (...*der Rechtsidee*), al cui centro è la giustizia come "idea specifica". La giustizia è l'idea specifica del diritto, e tuttavia – proprio in ragione di questa molteplicità di dimensioni – non esaurisce la giuridicità. Questa al contrario include, come suoi elementi ulteriori ma necessari, l'adeguatezza allo scopo e la certezza. Perciò la questione della giustizia – centrale, perché per Radbruch in essa si manifesta l'orientamento essenziale del diritto (*das Recht... den Sinn hat, der Gerechtigkeit zu dienen*) – deve essere interpretata in modo ampio, tanto a includere l'opportunità e la certezza del diritto⁵. In altri termini, l'idea di diritto fa riferimento alla giustizia come suo elemento essenziale, come un orientamento cruciale, ma include anche la certezza e la conformità allo scopo; e tali elementi non sono un *secundum quid*, un mero aspetto eventuale della giuridicità, ma elementi strutturali della stessa. Il fatto che Radbruch tematizzi questi elementi come tre principi dai quali l'idea di diritto è costruita, fa sì che propriamente il diritto si determini sempre e soltanto nel loro reciproco bilanciamento, senza che alcuna di queste dimensioni (neppure quella fondamentale della giustizia) possa essere assolutizzata rispetto alle altre.

Ecco, il primo elemento di grande interesse del pensiero di Radbruch è proprio questo approccio realista alla questione del diritto, del fondamento, e della giustizia. Il diritto non è riducibile alla sua dimensione ideale, né a quella fattuale: entrambe lo caratterizzano, ed entrambe ne rappresentano l'orizzonte ineludibile. E di conseguenza, né la giustizia, né la validità, né la conformità allo scopo sono – prese in modo isolato – in grado di rendere ragione dei fenomeni giuridici, perché questi sono comprensibili solo all'interno di una logica complessa e plurale. Di questo dovrebbe essere ben consapevole chi studia il diritto, soprattutto in tempi nei quali gli

⁵ Sul punto si veda R. Alexy, *Gustav Radbruchs Rechtsbegriff*, in A. von Arnould, I. Augsberg and R. Meyer-Pritzl (eds.), *350 Jahre Rechtswissenschaftliche Fakultät Der Christian-Albrechts-Universität Zu Kiel*, Mohr Siebeck 2018, pp. 237-49.

ideali sistematici e astrattamente formalistici sono tramontati, ma in cui l'esigenza di coerenza del sistema, di certezza, e di efficacia non devono perdere centralità, neppure in nome di una – altrimenti effimera – ricerca della giustizia.

Il secondo aspetto è evidentemente legato a questo, e sta nella non chiara riconoscibilità del pensiero di Radbruch all'interno delle macro-categorie del positivismo giuridico o del giusnaturalismo. Radbruch è stato uno studioso certamente vicino al positivismo, per alcuni versi, e per altri affine a certe riflessioni giusnaturalistiche, ma non è stato certamente né un positivista ortodosso (à la Kelsen), né un giusnaturalista in senso stretto. Questa ambivalenza è nota⁶, e negli anni ha dato vita a un dibattito acceso – e ben ricordato nei saggi introduttivi di Marina Lalatta e Gaetano Carlizzi - fra i fautori della discontinuità e quelli della continuità⁷, e fra coloro che pur all'interno di una prospettiva di continuità vedono questa nel segno del positivismo o del giusnaturalismo⁸. Non mi pare che la questione possa trovare una risposta definitiva, essendo plausibili entrambe le ipotesi (anche se ho sempre trovato più convincente l'ipotesi della fondamentale continuità, pur con equilibri diversi nel rapporto fra certezza e giustizia, fra scritti prebellici e scritti postbellici), ma soprattutto non mi pare che sia una questione cruciale: il pensiero di Radbruch, in fondo, non è ortodosso né in un senso né nell'altro, e questo è ciò che lo rende particolarmente interessante, senza che vi sia alcun bisogno di etichettarlo in qualche modo. In effetti, se si dà il giusto rilievo all'interazione fra certezza,

⁶ Si veda Th. Mertens, *Radbruch and Hart on the grudge informer: A reconsideration*, in "Ratio Juris" 15.2 (2002): 186-205.

⁷ M.A. Cattaneo, *L'ultima fase del pensiero di Gustav Radbruch. Dal relativismo al giusnaturalismo*, in "Rivista di filosofia", vol. 50, n. 1, 1959, pp. 62-80; E. Wolf, *Revolution or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy*, in "Natural Law Forum" 3 (1958): 1-23; Stanley L. Paulson, *Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?*, in "Oxford Journal of Legal Studies", vol. 15, n. 3, 1995, pp. 489-500.

⁸ Tra i primi si può vedere lo stesso Carlizzi, *Un sistema filosofico deve somigliare a un duomo gotico*. *Introduzione alla filosofia del diritto di Gustav Radbruch*, in Radbruch, *Filosofia del diritto*, cit., V-XL; tra i secondi Robert Alexy (*Begriff und Geltung des Rechts* 1992; tr. it. F. Fiore, *Concetto e validità del diritto*, Einaudi, Torino 1997, e Id., *A Defence of Radbruch's Formula'*, in D. Dyzenhaus (ed.), *Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*, Hart, Oxford 1999, pp. 15-39.

giustizia, e conformità allo scopo, diviene impossibile collocare il pensiero di Radbruch perfettamente all'interno di uno dei due orizzonti menzionati: se da un lato afferma l'idea di giustizia come ciò cui "deve essere rivolto il concetto di diritto"⁹, tale idea di giustizia non può che entrare in tensione con gli altri due principi, con i quali deve essere integrata sempre, perché è solo da questa reciproca integrazione che nasce il diritto. La stessa convinzione che il giudice sia obbligato ad applicare una legge anche ove questa sia ingiusta non può essere intesa in una prospettiva puramente positivista, o comunque formalista, tale per cui essa deriverebbe dall'indebita confusione fra il piano morale e il piano giuridico (secondo la tesi della separazione); piuttosto, va intesa come conseguenza dell'interazione fra il principio della giustizia e quello della certezza, che come s'è visto *allo stesso modo* rappresentano elementi fondanti la giuridicità, e che solo in modo congiunto possono aver senso¹⁰. Così come non è possibile tematizzare la giustizia *a prescindere* dalla certezza, perché la certezza del diritto è di per sé una manifestazione della giustizia dell'ordinamento, non sarà possibile, negli scritti postbellici e nella 'formula' di Radbruch, tematizzare la certezza a prescindere (o contro) la giustizia, perché un diritto in cui la certezza ha spazzato il principio di giustizia, e dunque è intollerabilmente ingiusto, ha rotto quell'equilibrio fra i tre principi sul quale tutta la giuridicità poggia.

In questo senso, un positivista può accettare l'idea che esista un bilanciamento tra positività e idealità senza per questo smettere di essere un positivista, e un giusnaturalista può ben accettare l'idea che la giustizia debba misurarsi necessariamente con l'esigenza di certezza, di legalità, e di efficacia. Radicare il diritto nella positività non impedisce di criticarlo dal punto di vista dell'idealità, e pensare il diritto nella prospettiva del valore non impedisce di radicarlo nella dimensione fattuale della positività. Ovviamente, i confini debbono essere ben chiari, pena una confusione di piani che andrebbe a discapito, questa sì, tanto della certezza

⁹ Radbruch, *Filosofia del diritto*, cit., p. 39.

¹⁰ In questo senso, G. Blando, *Fare i conti con Radbruch. Sulla recente traduzione della Filosofia del Diritto*, in "Diacronia" 2022, 1, p. 231.

(perché il diritto potrebbe essere criticato e disobbedito ad libitum) quanto della giustizia (sia perché un diritto incerto non sarebbe neppure in grado di garantire la giustizia, sia perché la giustizia e l'ingiustizia non sono dimensioni assolute, ma conoscono gradazioni e intensità differenti). Per tale ragione, l'argomento di Radbruch contro la rigida separazione fra validità e giustizia è elemento fondamentale del suo pensiero: solo permettendo all'individuo, in tempi veramente straordinari, di prendere posizione morale sul fatto che un sistema giuridico così tanto oltre sulla strada dell'ingiustizia, da aver frantumato l'equilibrio fra i principi che lo reggono, solo facendo ciò i cittadini potranno davvero proteggersi dalle intollerabili perversioni dei loro sovrani¹¹.

Radbruch si muove a cavallo fra giusnaturalismo e giuspositivismo perché non definisce in termini di antitesi l'idea della moralità del diritto, da un lato, e l'idea positivista della separabilità fra giustizia e validità, dall'altro. Come ha scritto Arthur Kaufmann “se non si scorporano dalla sua opera singole parti, isolandole, ma lo si prende nel suo insieme, Radbruch non è né positivista né giusnaturalista, ma si situa al di là del positivismo e del giusnaturalismo”¹², e proprio per questa sua capacità ci consente una migliore comprensione dei fenomeni giuridici.

Radbruch riesce a combinare questi due approcci, perché li colloca in contesti e circostanze interpretative differenti, assegnando l'una all'ambito dell'ordinario e l'altra a quello dello straordinario. È peraltro, questa, una risposta antica, che Radbruch tematizza adattandola ad un linguaggio e a una sensibilità consone ai tempi moderni: è infatti un *topos* della tradizione giusnaturalista, da Aristotele a san Tommaso, quello secondo cui fino ad un certo grado di ingiustizia l'obbedienza alla legge sia comunque doverosa (o consigliabile), al fine di preservare l'ordine della coesistenza civile, quell'ordine che è a sua volta elemento costitutivo della giustizia. C'è un giusto legale, ovvero dipendente dall'esistenza delle leggi positive, e

¹¹ H. Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, in “Washington University Journal of Law & Policy” 2 (2000): 489-516.

¹² A. Kaufmann, *Gustav Radbruch – Leben und Werk*, in *Gustav Radbruch Gesamtaufgabe*, 1, Müller, Heidelberg 1987, p. 84-85.

identificabile con l'ordine che tali leggi di per sé garantiscono, che merita comunque obbedienza, almeno fino ad un certo punto. È solo quando l'ingiustizia diviene particolarmente *evidente e grave* (in san Tommaso, ad esempio, quando la legge umana contraddice la legge divina, quella che Dio ha espressamente dato agli esseri umani), che la tutela dell'ordine civile *cede* rispetto all'obbedienza alla verità e alla giustizia. Radbruch, come detto, riprende questo tema antico e nella sua nota 'formula' gli dà una consistenza e una definizione notevoli, e comunque tali da consentirne l'uso da parte di corti e tribunali in contesti specifici¹³; ma nel farlo si colloca in uno spazio teoretico che è riconoscibile tanto dai giusnaturalisti (non ortodossi) quanto dai positivisti (non formalisti).

Certo, vero è che Radbruch, nel suo lavoro del secondo dopoguerra, corregge più di una semplice enfasi sulla certezza del diritto: l'equilibrio fra giustizia, conformità allo scopo e certezza deve darsi sia in tempi ordinari che in tempi straordinari, e tuttavia tale equilibrio, in contesti così differenti, non può che mutare. Il modo in cui la garanzia della certezza è essa stessa una realizzazione della giustizia non può che essere diverso in circostanze ordinarie e straordinarie. E tuttavia, già solo per questo, già solo per aver considerato che i fattori storici e le circostanze politiche possono influenzare l'equilibrio fra i tre principi fondamentali del diritto, Radbruch dimostra di aver cambiato strada, rispetto alla Filosofia del diritto del 1932: non mi pare si possa parlare di una conversione al giusnaturalismo, o di una abiura rispetto alle posizioni prebelliche, ma di un cambiamento di accento e di prospettiva, certamente sì.

Il terzo aspetto – anch'esso legato ai primi due – del pensiero di Radbruch che lo rende ancora attuale e meritevole di studio approfondito è il suo cosiddetto relativismo, o più esattamente il ruolo che assegna all'interprete nella costruzione del diritto. È questo un aspetto al quale dedica riflessioni molto interessanti proprio Vincenzo Omaggio, nel suo saggio introduttivo alla Filosofia del diritto di

¹³ Su questo, si veda il noto e bellissimo saggio di G. Vassalli, *Formula di Radbruch e diritto penale: note sulla punizione dei "delitti di Stato" nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*, Giuffrè, Milano 2001.

Radbruch¹⁴. Ed è un aspetto che emerge già con la Filosofia del diritto del '32, laddove – in modo più coerente con un approccio positivistico – Radbruch scrive che gli enunciati deontici non possono essere oggetto di conoscenza: “là dove vi sia una disputa tra affermazioni sugli enunciati deontici ultimi, tra visioni del valore e del mondo contrapposte, non vi è più la possibilità di decidere tra esse con rigore scientifico”¹⁵. Tuttavia, il relativismo di Radbruch è in certo modo sui generis; perché la non conoscibilità dei discorsi di valore determina un compito ermeneutico, anziché una rinuncia o il puro volontarismo. Alla riflessione filosofica e all’interpretazione spetta infatti una riflessione volta a chiarire lo scopo giuridico da realizzare tramite determinati mezzi, e l’identificazione dei presupposti dei giudizi di valore: “Come il paleontologo cerca di ricostruire dai suoi resti l’intera struttura ossea di un essere preistorico, così il filosofo del diritto deve sviluppare da una singola valutazione giuridica l’intero sistema di valori che la richiede”¹⁶.

Per Radbruch, la filosofia non deve sollevare dalle decisioni, ma confrontarsi con le decisioni: compito della riflessione filosofica non è rendere la vita facile ma, al contrario, problematica; e – Carlizzi giustamente fa riferimento a questa idea di Radbruch nel dare il titolo al suo saggio - un sistema filosofico deve assomigliare a una cattedrale gotica in cui le masse si sostengono l'una con l'altra, premendo l'una contro l'altra. Quanto sarebbe sospetta – scrive infatti Radbruch – una filosofia che considerasse il mondo un sistema razionale senza contraddizioni, e quanto superflua sarebbe l'esistenza se il mondo non comportasse alcuna contraddizione e la vita non comportasse alcuna decisione!¹⁷. Qui sta la differenza fondamentale tra Gustav Radbruch e molti filosofi del diritto del suo e del nostro tempo. Per Radbruch, il

¹⁴ V. Omaggio, *Il relativismo di Gustav Radbruch*, in G. Radbruch, *Filosofia del diritto*, cit., pp. XLI-LXIV.

¹⁵ Radbruch, *Filosofia del diritto*, cit., p. 16.

¹⁶ Radbruch, *Filosofia del diritto*, cit., p. 17.

¹⁷ Wie verdächtig wäre eine Philosophie, welche die Welt nicht für eine Zweckschöpfung der Vernunft hielte und sie doch in einem System der Vernunft widerspruchlos aufgehen ließe! (§ 9 (75), Antinomien der Rechtsidee).

compito del giurista – e della filosofia del diritto – non è in primo luogo quello di accertare un giudizio di valore che sia o si affermi come universalmente valido, ma rintracciare tutti i possibili giudizi di valore rilevanti e, in secondo luogo, quello di indicare all'individuo che ha scelto una qualsiasi delle possibili prospettive sui valori e sul mondo, tutte le implicazioni della sua scelta¹⁸.

Il relativismo è per Radbruch una sorta di costante, un punto di osservazione sul diritto e un'asse della sua epistemologia. Come nota correttamente Omaggio nel suo contributo, significativa è l'influenza esercitata su Radbruch da Emil Lask e dalla sua *Rechtsphilosophie* del 1905, proprio su questo aspetto. In linea con Lask la filosofia del diritto di Radbruch si costruisce su un fondamento epistemologico relativista, almeno se con ciò si fa riferimento alla critica della esistenza e conoscibilità di valori assoluti e oggettivi.

Radbruch considera il diritto un “fenomeno culturale”, collegato alla dimensione valoriale ma non riducibile ad essa, poiché – come sappiamo – le dimensioni della conformità allo scopo e della certezza sono egualmente importanti. Anche in tal caso, però, il pensiero di Radbruch sfugge a rapide schematizzazioni o semplificazioni di tipo didattico: il suo relativismo non è tanto una opzione epistemologica, quanto la conseguenza del mutevole intrecciarsi, nella realtà dei fenomeni giuridici, di queste tre componenti o principi, che perciò possono collocarsi tra loro in differenti rapporti gerarchici a seconda dei casi¹⁹. Come scrive Radbruch “Il nostro relativismo si sente affine, non già a Pilato del Vangelo, nel quale insieme alla ragione teoretica, anche la ragione pratica tace (“Che cos'è la verità?”), bensì al Nathan di Lessing, per il quale l'ammutolarsi della ragione teoretica costituisce proprio l'appello più forte alla ragione pratica [...]”²⁰. E così, se pure Radbruch sembra riconoscere alla *Rechtssicherheit* una sorta di primato, il quadro è ben più

¹⁸ M. A. Pock, *Gustav Radbruch's legal philosophy*, in *St. Louis University Law Journal*, (1962) 7(1), p. 59.

¹⁹ Omaggio, *Il relativismo di Gustav Radbruch*, cit., p. LI.

²⁰ Radbruch, *Filosofia del diritto*, cit., p. 19.

complesso, come scrive Omaggio giustamente, poiché anzitutto tale primato non è espressione di una composizione gerarchica degli elementi, che rimangono invece sempre compresenti e in tensione fra loro”, e poi perché per Radbruch le diverse epoche storiche “possono mettere alternativamente l’accento su un principio oppure su un altro [...]. La circostanza ci autorizza così a ritenere che il ruolo in qualche modo prominente della certezza giuridica nella Rechtsphilosophie del ’32 sia ben contestualizzato e suscettibile di revisione in tempi diversi e in contesti diversi del gioco delle antinomie tra le componenti dell’idea di diritto”²¹.

Con qualche forzatura, Giovanni Blando ritiene che quello di Radbruch potrebbe essere qualificato come un “*oggettivismo morale minimo o moderato*”; mi pare una definizione che non aggiunge molta chiarezza, e tuttavia l’analisi di Blando è corretta: il conflitto fra valori, che pure in Radbruch non può mai essere risolto scientificamente, non può neppure giungere “alla conseguenza estrema – o, per utilizzare un termine più vicino a Radbruch “intollerabile” – di negare l’idea stessa del diritto che risiede nella giustizia”²². Quello di Radbruch allora è un relativismo mitigato da un principio di ragionevolezza, da un lato, e alimentato dalla consapevolezza della storicità dei fenomeni giuridici, e quindi del rapporto fra i tre principi del diritto, dall’altro. In effetti, si tratta di determinare l’esito di questa opzione relativistica, cui Radbruch effettivamente non rinuncia mai esplicitamente: come sottolineato da Marina Lalatta, Radbruch assume un relativismo moderato che non rinuncia all’universalismo dei diritti, declinandolo piuttosto in una prospettiva non nichilistica, e funzionale allo sviluppo di un sistema politico democratico²³.

Questi tre aspetti (l’approccio realista alla questione del rapporto fra diritto e giustizia, il superamento della distinzione fra positivismo e giusnaturalismo, il relativismo interpretativo moderato) spiegano perché il pensiero di Radbruch meriti di essere studiato dai giuristi contemporanei, al di là della pur importante ‘formula’

²¹ Omaggio, *Il relativismo di Gustav Radbruch*, cit., p. XLVII.

²² Blando, Blando, *Fare i conti con Radbruch*, cit., p. 236.

²³ Lalatta Costerbosa, *Alla ricerca del diritto perduto*, cit., pos. 633 Ed. Kindle.

cui troppo spesso lo si riduce. Nel loro combinarsi, emerge con forza la necessità di riconoscere una predominanza al diritto vissuto più ancora che al diritto vivente, rispetto al diritto cristallizzato nell'ordinamento giuridico dello Stato. Il pensiero di Radbruch è un invito forte a tutti i giuristi a pensare il diritto fuori da paradigmi rigidi, e con una attenzione per le forme storiche, e contingenti, che il diritto assume: tali forme infatti non sono un arretramento o un adattamento rispetto a principi e ideali stabili e inafferabili, ma la realtà del diritto stesso, e l'unico luogo nel quale la giustizia possa darsi davvero.

(Fabio Macioce)